

Regolamento interno della scuola media di Mendrisio

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI MENDRISIO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Organi di conduzione e di rappresentanza

Art. 1 Collegio dei docenti

¹Ad inizio anno scolastico il collegio docenti nomina un presidente e un vicepresidente. All'inizio di ogni seduta il collegio nomina, a sorte, due responsabili del resoconto della seduta e, se del caso, due scrutatori.

²La convocazione deve precisare gli orari d'inizio e di fine dei lavori.

³L'eventuale continuazione del collegio docenti oltre l'orario fissato dalla convocazione deve essere decisa dai presenti a maggioranza. In caso contrario il collegio docenti viene aggiornato.

⁴Il resoconto della seduta del collegio docenti deve contenere le decisioni maturate nel collegio docenti e, su richiesta del singolo docente, l'intervento del docente medesimo.

⁵Ad inizio anno scolastico il collegio docenti elegge due revisori delle casse.

⁶La revisione delle casse dovrà svolgersi almeno una volta all'anno e la verifica di cassa dovrà portare data e firma dei revisori e del responsabile della cassa.

Art. 2 Il consiglio di classe

Al consiglio di classe possono essere convocati, a titolo consultivo, operatori psicopedagogici che non hanno la sede di servizio nell'istituto per la discussione concernente singoli allievi.

Art. 3 Il docente di classe

Il docente di classe è designato dalla direzione, tenendo conto della sua disponibilità a comprendere i problemi degli adolescenti e delle sue capacità di mediatore e animatore della vita di classe.

Art. 4 Modalità di elezione dei due membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

¹In vista della scadenza del mandato biennale dei membri in carica, il consiglio di direzione pubblica la lista di tutti i docenti che hanno i requisiti legali per candidarsi alla carica di membro del consiglio di direzione.

²Il singolo docente può proporre o rinunciare alla propria candidatura comunicando la sua decisione almeno una settimana prima dello scrutinio, secondo le modalità stabilite dal consiglio di direzione.

³Al termine della procedura prevista dal cpv. 2 ha luogo l'elezione secondo le seguenti modalità:

nel caso in cui ci siano soltanto due candidati, la nomina avviene tacitamente;

nel caso in cui risultassero più di due candidati, l'elezione avviene nel modo seguente:

i votanti possono esprimere un numero massimo di due preferenze non cumulabili; risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

⁴L'elezione può avvenire o durante una riunione straordinaria del collegio dei docenti o

durante un periodo preciso fissato dal consiglio di direzione, che tiene un registro dei votanti.
⁵Lo spoglio, svolto dal consiglio di direzione, avviene alla presenza dei candidati e del Presidente del collegio dei docenti.

⁶I due membri del consiglio di direzione eletti entrano formalmente in funzione a metà agosto.

⁷Il loro impegno per i compiti in seno al consiglio di direzione si esplica durante le ore di sgravio (calcolate moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per il coefficiente previsto dalla normativa stabilita dal Dipartimento) e nelle operazioni di apertura e chiusura dell'anno scolastico.

⁸Durante il mandato le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio di direzione che le trasmette al collegio dei docenti il quale si pronuncia in una successiva seduta; la decisione è ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 5 Assemblea dei genitori

All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

Capitolo secondo

Aspetti organizzativi dell'istituto

Art. 6 Uscite di studio

¹L'organizzazione delle uscite di studio è demandata ai docenti.

²Le uscite di più giorni sono nel limite del possibile coordinate attraverso la contemporaneità delle date o degli abbinamenti di classe, in particolar modo quelle di terza e quarta.

³Le uscite sono finanziate attraverso i contributi comunali e il credito annuale d'istituto messo a disposizione dal Cantone. Alle famiglie è possibile richiedere un contributo tenendo conto della modifica del regolamento della scuola in vigore dal 1 agosto 2018.

⁴Il consiglio di direzione sottopone al collegio docenti la ripartizione del credito tra le classi sulla base della fascia a cui appartengono.

Art. 7 Cassa allievi

¹La cassa allievi è costituita dai contributi dei Comuni, delle famiglie, dai proventi delle iniziative di autofinanziamento delle singole classi o da altre entrate di enti esterni.

²La cassa allievi serve a coprire le spese delle attività didattiche e culturali destinate agli allievi. Le uscite di studio rientrano tra le attività didattiche e culturali.

Art. 8 Telefoni cellulari, smartphone e apparecchiature di riproduzione audiovisiva

¹Nel perimetro dell'istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non visibili fisicamente. L'attivazione dei dispositivi tecnologici può essere decisa in via eccezionale dalla direzione di istituto per motivi giustificati.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dai docenti.

³Riservato il cpv 2 le modalità d'uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla direzione di istituto e comunicate agli allievi e ai genitori prima di ogni uscita.

⁴I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo ne faccia uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'allievo prima del rientro a domicilio informando debitamente i genitori.

⁵In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati.

⁶Agli insegnanti non è concesso sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

Capitolo terzo

Disposizioni finali

Art. 9 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in seguito a decisione del collegio dei docenti. Ogni cambiamento dev'essere sottoposto per approvazione al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Art. 10 Abrogazione

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le versioni precedenti.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 1. giugno 2021, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport l'8 febbraio 2023 con RD n. 37.